

319. SICUREZZA PUBBLICA

A) Disposizioni generali

D.P.R. 9-2-2001 n. 140

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.

Publicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.

Epigrafe**Premessa**

1. Area di applicazione e durata.
2. Nuovi stipendi.
3. Effetti dei nuovi stipendi.
4. Indennità pensionabile.
5. Assegno funzionale.
6. Trattamento di missione.
7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
8. Indennità di presenza notturna e festiva.
9. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.
10. Indennità di bilinguismo.
11. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
12. Proroga di efficacia di norme.
13. Area di applicazione e durata.
14. Nuovi stipendi.
15. Effetti dei nuovi stipendi.
16. Indennità pensionabile.
17. Assegno funzionale.
18. Trattamento di missione.
19. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
20. Indennità di presenza notturna e festiva.
21. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.

[22. Indennità di bilinguismo.](#)

[23. Efficienza dei servizi istituzionali.](#)

[24. Proroga di efficacia di norme.](#)

[25. Copertura finanziaria.](#)

[Tabella I](#)

D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140 ⁽¹⁾.

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.

⁽¹⁾ Pubblicato nella Gazz. Uff. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della [Costituzione](#);

Visto il [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), così come modificato dal [decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129](#), recante norme sulle «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e delle Forze armate»;

Visti gli articoli 1, 2 e 7 del citato [decreto legislativo n. 195 del 1995](#), e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;

Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;

Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, ed all'articolo 7 del citato [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;

Vista l'«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UILPS - Patto federativo Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-U.S.P.) - COISP; per la polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia penitenziaria - UIL/polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale SIALPE/SAG - Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato - UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale dello Stato;

Visto lo «schema di provvedimento di concertazione» riguardante il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#) e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio 2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER non hanno sottoscritto lo schema concertato;

Viste le osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6 del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) (legge finanziaria per il 2000);

Vista la [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#) (legge finanziaria per il 2001);

Visto l'articolo 17, comma 1, della [legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e l'articolo 7, comma 2, ultimo periodo, del legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio 2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), e successive modifiche ed integrazioni, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed esame delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

TITOLO I

Forze di polizia ad ordinamento civile

1. Area di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), come sostituito dall'articolo 1 del [decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129](#), il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del [decreto legislativo n. 195/1995](#), come sostituito dall'articolo 1 del [decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129](#).

2. Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 2 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

	Lire
Livello IV	86.000
Livello V	90.000
Livello VI	96.000
Livello VI-bis	100.500
Livello VII	105.000
Livello VII-bis	110.000
Livello VIII	115.000
Livello IX	126.000.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.

3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lorde:

	Lire
Livello IV	32.000
Livello V	34.000
Livello VI	36.000
Livello VI-bis	37.500

Livello VII	39.000
Livello VII-bis	41.000
Livello VIII	43.000
Livello IX	47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

	Lire
Livello IV	14.551.000
Livello V	15.853.000
Livello VI	17.523.000
Livello VI-bis	18.829.000
Livello VII	20.135.000
Livello VII-bis	21.583.000
Livello VIII	23.031.000
Livello IX	26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 1, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#) ⁽²⁾.

(2) Per l'incremento degli stipendi di cui al presente articolo vedi l'art. 3, [D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164](#).

3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#).

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1° luglio 2000.

4. Indennità pensionabile.

1. Le misure dell'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), sono rideterminate a decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi ⁽³⁾:

	Qualifiche	Lire
Vice questore aggiunto	e qualifiche equiparate	1.240.000
Commissario capo	e qualifiche equiparate	1.217.000
Commissario	e qualifiche equiparate	1.206.000
Vice commissario	e qualifiche equiparate	1.157.000
Ispettore superiore S.U.P.S.	e qualifiche equiparate	1.178.000
Ispettore capo	e qualifiche equiparate	1.125.000
Ispettore	e qualifiche equiparate	1.090.000
Vice ispettore	e qualifiche equiparate	1.056.000
Sovrintendente capo	e qualifiche equiparate	1.085.000
Sovrintendente	e qualifiche equiparate	1.021.000
Vice sovrintendente	e qualifiche equiparate	1.016.000
Assistente capo	e qualifiche equiparate	914.000
Assistente	e qualifiche equiparate	832.000
Agente scelto	e qualifiche equiparate	761.000
Agente	e qualifiche equiparate	700.000

⁽³⁾ Per la rideterminazione dell'indennità mensile pensionabile di cui al presente articolo vedi l'art. 5, [D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164](#).

5. Assegno funzionale.

1. Le misure dell'assegno di cui all'articolo 5 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

	Qualifiche	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Ispettore superiore S.U.P.S.	e qualifiche equiparate	2.180.000	3.035.000
Ispettore capo	e qualifiche equiparate	2.180.000	3.035.000
Ispettore	e qualifiche equiparate	2.180.000	3.035.000
Vice ispettore	e qualifiche equiparate	2.180.000	3.035.000
Sovrintendente capo	e qualifiche equiparate	2.145.000	2.985.000
Sovrintendente	e qualifiche equiparate	2.145.000	2.985.000
Vice sovrintendente	e qualifiche equiparate	2.145.000	2.985.000
Assistente capo	e qualifiche equiparate	1.725.000	2.145.000
Assistente	e qualifiche equiparate	1.725.000	2.145.000

Agente scelto	e qualifiche equiparate	1.725.000	2.145.000
Agente	e qualifiche equiparate	1.725.000	2.145.000

2. Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 5 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche		19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Vice questore aggiunto	e qualifiche equiparate	3.720.000	5.085.000
Commissario capo	e qualifiche equiparate	3.300.000	5.085.000
Commissario	e qualifiche equiparate	2.565.000	3.195.000
Vice commissario	e qualifiche equiparate	2.565.000	3.195.000

6. *Trattamento di missione.*

1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

7. *Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#), e all'articolo 11 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), è rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della [legge 27 maggio 1977, n. 284](#), come rideterminate dall'articolo 3 della [legge 5 agosto 1978, n. 505](#), dall'articolo 9, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#), e dall'articolo 11, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziare in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

8. Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora ⁽⁴⁾.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 8, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359](#), è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

(4) Per la rideterminazione dell'indennità di cui al presente comma vedi l'art. 12, comma 1, [D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164](#).

9. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.

10. Indennità di bilinguismo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della [legge 23 ottobre 1961, n. 1165](#), come modificato dal [decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354](#), al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:

	Lire
Attestato A	408.000
Attestato B	340.000
Attestato C	272.000
Attestato D	245.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287](#), al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

	Lire
Prima fascia	408.000

Seconda fascia	340.000
Terza fascia	272.000
Quarta fascia	245.000

11. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), è incrementato:

a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e all'articolo 50 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), di pertinenza di ogni singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo ⁽⁵⁾.

⁽⁵⁾ Per l'ulteriore incremento del Fondo unico per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui al presente articolo vedi l'art. 14, [D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164](#).

12. Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

TITOLO II

Forze di polizia ad ordinamento militare

13. Area di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del [decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195](#), come sostituito dall'articolo 2 del [decreto legislativo 31 marzo 2000, n.129](#), il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.

2. Il presente decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del [decreto legislativo n. 195/1995](#), come sostituito dall'articolo 2 del [decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129](#).

14. Nuovi stipendi.

1. Gli stipendi stabiliti dall'articolo 4, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

	Lire
Livello V	90.000
Livello VI	96.000
Livello VI-bis	100.500
Livello VII	105.000
Livello VII-bis	110.000
Livello VIII	115.000
Livello IX	126.000

2. Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.

3. Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

	Lire
Livello V	34.000
Livello VI	36.000
Livello VI-bis	37.500
Livello VII	39.000
Livello VII-bis	41.000
Livello VIII	43.000
Livello IX	47.000

4. Gli aumenti di cui al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di cui al comma 1.

5. I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

	Lire
Livello V	15.853.000
Livello VI	17.523.000
Livello VI-bis	18.829.000
Livello VII	20.135.000

Livello VII-bis	21.583.000
Livello VIII	23.031.000
Livello IX	26.363.000

6. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#) ⁽⁶⁾.

(6) Per l'incremento degli stipendi di cui al presente articolo vedi l'art. 42, [D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164](#).

15. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente decreto si applica l'articolo 172 della [legge 11 luglio 1980, n. 312](#).

4. Gli aumenti e i valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° luglio 2000.

16. Indennità pensionabile.

1. Le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi mensili lordi ⁽⁷⁾:

Gradi	Lire
Tenente colonnello	1.240.000
Maggiore	1.217.000
Capitano	1.206.000
Tenente	1.157.000
Sottotenente	1.123.000
Maresciallo aiutante S.U.P.S. e Maresciallo aiutante	1.178.000

Maresciallo capo	1.125.000
Maresciallo ordinario	1.090.000
Maresciallo	1.056.000
Brigadiere capo	1.085.000
Brigadiere	1.021.000
Vice brigadiere	1.016.000
Appuntato scelto	914.000
Appuntato	832.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto	761.000
Carabiniere e finanziere	700.000

(7) Per la rideterminazione della misura dell'indennità mensile pensionabile di cui al presente articolo vedi l'art. 44, [D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164](#).

17. Assegno funzionale.

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), fermi restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante	2.180.000	3.035.000
Maresciallo capo	2.180.000	3.035.000
Maresciallo ordinario	2.180.000	3.035.000
Maresciallo	2.180.000	3.035.000
Brigadiere capo	2.145.000	2.985.000
Brigadiere	2.145.000	2.985.000
Vice brigadiere	2.145.000	2.985.000
Appuntato scelto	1.725.000	2.145.000
Appuntato	1.725.000	2.145.000
Carabiniere scelto e finanziere scelto	1.725.000	2.145.000
Carabiniere e finanziere	1.725.000	2.145.000

2. Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

Qualifiche	19 anni di servizio lire	29 anni di servizio lire
Tenente colonnello	3.720.000	5.085.000
Maggiore	3.300.000	5.085.000
Capitano	2.565.000	3.195.000
Tenente	2.565.000	3.195.000

Sottotenente

2.565.000

3.195.000

18. Trattamento di missione.

1. La maggiorazione dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per ogni ora.

19. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395](#), e all'articolo 50 del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), è rideterminato nella misura di L. 8.100 lorde.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui all'articolo 5 della [legge 27 maggio 1977, n. 284](#), come rideterminate dall'articolo 3 della [legge 5 agosto 1978, n. 505](#), dall'articolo 42, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395](#), e dall'articolo 50, comma 3, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.

3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione del 2 per cento delle somme stanziare in bilancio per compensi per lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.

20. Indennità di presenza notturna e festiva.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del [decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254](#), è rideterminata nella misura lorda di L. 6.000 per ciascuna ora ⁽⁸⁾.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità di cui all'articolo 17, comma 2, del [decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359](#), è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni turno.

⁽⁸⁾ Per la rideterminazione dell'indennità di cui al presente comma vedi l'art. 51, comma 1, [D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164](#).

21. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.

22. Indennità di bilinguismo.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 1 della [legge 23 ottobre 1961, n. 1165](#), al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

Attestato di conoscenza della lingua:

	lire
Attestato A	408.000
Attestato B	340.000
Attestato C	272.000
Attestato D	245.000

2. A decorrere dal 1° gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi dell'articolo 3 del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287](#), al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta, incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:

	lire
Prima fascia	408.000
Seconda fascia	340.000
Terza fascia	272.000
Quarta fascia	245.000

23. Efficienza dei servizi istituzionali.

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono così incrementate:

a) per l'anno 2001 dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;

b) per gli anni 2000 e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#), e all'articolo 50 della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), di pertinenza di ogni singola amministrazione,

come da tabella I allegata al presente decreto. Tali somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le medesime esigenze nell'anno successivo.

24. Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.

25. Copertura finanziaria.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72 miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 19, comma 2, della [legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) e dall'articolo 50, commi 2 e 5, della [legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e quanto a lire 22,01 miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del presente provvedimento.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Tabella I

Articoli 11 e 23

	Anno 2000 (in milioni)	Anno 2000 (in milioni)
Polizia di Stato	11.150	-
Corpo della polizia penitenziaria	3.940	-
Corpo forestale dello Stato	820	800
Arma dei carabinieri	12.190	18.000
Corpo della guardia di finanza	6.990	17.000
Totali	35.090	35.800

N.B.: gli importi sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

De Agostini Professionale S.p.A.
UIL P.A. PENITENZIARI - 4.20